

A tutte le R.S.A

Memo sulla mobilità

Prendendo spunto dai numerosi quesiti che ci vengono posti in **materia di mobilità**, abbiamo ritenuto opportuno fare il punto sulla normativa di riferimento e sulle regole contenute negli accordi sindacali di Gruppo, di volta in volta applicabili alle singole fattispecie.

Occorre premettere che i fenomeni di mobilità, oggi presenti in azienda, nello specifico contesto attuale, caratterizzato da un rilevante processo di ristrutturazione, hanno poco a che vedere con la **mobilità c.d.** "ordinaria", che è quella correlata ai normali processi di gestione, da esigenze tecniche, organizzative e produttive tipicamente fisiologiche: movimenti di personale da avanzamenti, percorsi professionali, accoglimento di richieste di trasferimento, etc.

La fattispecie in discorso è disciplinata dal CCNL, articoli 72 e 98, nonché dal vigente C.I.A. (dal 1° gennaio 2003 Integrativo SPIMI 21 maggio 2001 articoli 72, 73, 74, 75 e 76), che introduce limitazioni e garanzie ulteriori rispetto al contratto di lavoro, restringendone, nella sostanza, il perimetro di applicazione.

Un esempio per tutti: *la trasferibilità "non consensuale"* del personale delle Aree Professionali ed i QD1/QD2, che abbiano maturato sei anni di anzianità di servizio, solo nell'ambito della provincia o di altra provincia che non disti dalla sede di lavoro di provenienza più di 30 chilometri.

Con il procedere della ristrutturazione aziendale e di Gruppo ed al fine di limitare le ricadute, anche da tensioni occupazionali, derivanti dall'applicazione dei singoli progetti di riorganizzazione, le norme indicate, **costituenti le garanzie di base**, sono state integrate, tempo per tempo, da un sistema di regole che disciplinano la **mobilità c.d.** "straordinaria".

Vale a dire quella derivante dall'applicazione/sviluppo di piani industriali che danno luogo a fenomeni eccezionali quali: fusione, scorporo (Nuovo Banco), cessione di ramo d'azienda, riorganizzazione/ristrutturazione, esodi, chiusura/trasferimenti di uffici di Centrale, Aree e punti operativi, accorpamenenti, anche parziali di attività di Centrale, creazione delle funzioni integrate di Gruppo (MOI e DAL).

Le norme di riferimento si ricavano dal combinato disposto degli Accordi di Gruppo di seguito indicati: Accordo Quadro 19/10/2001, Accordo 20/3/2002, Accordo di Fusione Banco/SPIMI 30/1/2003, Accordo MOI/DAL 27/3/2003.

Fatte salve le normative di miglior favore previste dalle normative nazionali ovvero aziendali, vigenti in materia di trasferimenti la mobilità straordinaria è sottoposta alle sequenti regole:

- Il criterio informatore della mobilità straordinaria poggia sul principio cardine della ricerca prioritaria della volontarietà. A tale fine sono portate a conoscenza del personale le zone opzionabili. La volontarietà produce scavalcamento delle graduatorie dei trasferimenti su aspirazione;
- Per le sole risorse appartenenti alle strutture di MOI e DAL, in possesso di particolari competenze/professionalità specialistiche, che si rendessero disponibili a propria richiesta all'utilizzo specialistico presso altre entità delle predette strutture, in diverso ambito territoriale, il trasferimento avviene con il riconoscimento dei trattamenti economici nazionali ed aziendali previsti per i trasferimenti d'ufficio:
- La fascia chilometrica di trasferibilità senza consenso è fissata in 50 Km;
- Per i trasferimenti da disporre **oltre i 50 Km** dalla residenza/domicilio occorre il **consenso degli interessati.**
- Per i trasferimenti **oltre i 25 Km**, riguardanti le donne in gravidanza o con figli di età fino a tre anni, personale portatore di handicap o con familiari nella medesima condizione, personale part-time è indispensabile il **consenso degli interessati**;
- La ricollocazione delle risorse avviene, in ordine di priorità, nei seguenti ambiti:
 - 1. provincia;
 - 2. province limitrofe;
 - 3. regione;
 - 4. regioni limitrofe.
- Per i trasferimenti da **mobilità straordinaria** compete una somma una tantum più l'indennità aziendale di pendolarismo come da previsione SPIMI.

Le misure dell'una tantum sono le seguenti: 1^fascia da 30 a 50 Km A/R \in 1.800; 2^fascia da 51 a 100 Km A/R \in 2.400; 3^fascia da 101 Km in su A/R \in 3.000.

*** *** ***

Ricordiamo, per concludere, che negli Accordi di Gruppo sono stati disciplinati altri importanti temi quali: garanzie sull'occupazione, riconversione/riqualificazione professionale, tutela delle conoscenze acquisite, sistema incentivante, distacchi infragruppo, sedi d'informativa e confronto, relazioni industriali, per il cui approfondimento rimandiamo ai relativi testi.

Fraterni saluti.

Napoli 18 marzo 2003

La Segreteria